



TITOLO I: DEFINIZIONE E FINALITÀ

Art. 1

L'Ente di Terzo Settore **ARCIRAGAZZI ETS (di seguito anche solo ARCIRAGAZZI)** è un'ASSOCIAZIONE EDUCATIVA nazionale di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017, laica, senza fini di lucro che si avvale in modo determinante e prevalente dell'impegno personale e volontario dei propri aderenti per fini di solidarietà sociale. Le azioni che ne derivano hanno obiettivi prevalentemente educativi, formativi e di prevenzione delle diverse forme del disagio: sono direttamente o indirettamente volte al miglioramento delle condizioni di vita ambientale, sociale e culturale dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze, siano essi aderenti o meno all'Associazione. L'**ARCIRAGAZZI ETS** è federata all'Arci (fondata a Firenze il 26 maggio 1957: vedi art. 45).

Art. 2

L'**ARCIRAGAZZI** si ispira al principio laico del rispetto delle differenze ed agli ideali della democrazia partecipativa come processo educativo che fa proprio il principio della inclusione nel rispetto delle minoranze, interpretati alla luce dei valori della solidarietà e della giustizia sociale.

Art. 3

L'**ARCIRAGAZZI** si impegna autonomamente e a fianco di singoli cittadini e di altre organizzazioni attive sul piano locale, nazionale e mondiale per:

- una società basata su un equilibrato rapporto uomo-natura;
- una valorizzazione e un rispetto delle risorse umane più razionale ed una ripartizione più equa delle risorse naturali ed umane nel mondo e una struttura di relazione internazionale fondata sulla cooperazione e sul rifiuto assoluto ed incondizionato della guerra;
- un modello di sviluppo sostenibile, orientato dal consumo critico e consapevole, diverso dall'attuale dominato dalla logica del mercato e del profitto, che conduce allo spreco e alla distruzione delle risorse naturali, all'alienazione dell'uomo, a nuove disuguaglianze e povertà, ad intollerabili emarginazioni;
- la promozione delle Comunità Educanti come luogo di sviluppo di competenze e relazioni;
- una democrazia universale dei diritti politici, civili e sociali per ogni uomo ed ogni donna in tutti i paesi del mondo, basata sulla cultura dell'accoglienza e sul miglioramento delle condizioni di vita dei migranti;
- l'attuazione e l'ulteriore estensione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
- un'Europa dei Cittadini e del progresso sociale e culturale non subalterna a quella dei mercanti e del denaro;
- lo sviluppo della vita associativa a livello locale, nazionale ed internazionale quale base indispensabile alla pratica della solidarietà, alla formazione del cittadino, all'educazione e alla responsabilità;
- una considerazione appropriata della dignità e della personalità dei ragazzi/ragazze nel mondo adulto e nella società, attraverso attività che portino a realizzazioni concrete, socialmente riconosciute, decise e compiute insieme, in un rapporto di scambio assimilabile all'apprendistato, ma arricchito di uno spirito di libera iniziativa, di esplorazione, di gioco.

Art. 4

ARCIRAGAZZI promuove la partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani e adulti all'interno di un progetto di educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso la strategia della Partecipazione e l'utilizzo di metodologie educative fondate sulla messa in gioco e rivolte alle persone in crescita.

Art. 5

In quanto Associazione educativa, l'**ARCIRAGAZZI** agisce in forma autonoma e coopera con altre associazioni, movimenti, istituzioni perché si affermi nell'agire quotidiano di istituzioni, servizi, organizzazioni sociali, famiglie ed adulti in genere, la nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza



e della promozione dei giovani, che considera il bambino-bambina, ragazzo-ragazza e i giovani come persone soggetti titolari di diritti e come cittadini in atto oltre che in formazione, capaci di partecipare e di contribuire in modo specifico ed originale alla vita familiare, sociale e civile e non solo come soggetti bisognosi di tutela ed assistenza.

Art. 6

L'**ARCIRAGAZZI** opera affinché quanti si trovano ad assumere, direttamente o indirettamente, nella società, nella scuola, nelle istituzioni, nell'ambiente familiare, responsabilità educative nei confronti di bambini/bambine, ragazzi/ragazze, acquisiscano una adeguata capacità di lettura dei bisogni e dei problemi attuali dell'infanzia e dell'adolescenza, mediante azioni di stimolo, di promozione, di formazione, di studio, di ricerca, di aggiornamento.

Art. 7

L'**ARCIRAGAZZI** si batte perché venga posta in essere nei confronti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani una politica sociale, educativa e culturale più coerente ed unitaria, a partire dalla consapevolezza che i loro problemi e bisogni sono globali - al tempo stesso affettivi, relazionali, di salute, di formazione, di gioco - e che per questa ragione richiedono azioni sempre più integrate da parte delle diverse "Agenzie educative" che si succedono nei loro tempi di vita: la famiglia, la scuola, i servizi e le istituzioni locali, le associazioni. Tutti soggetti da potenziare nella loro capacità di leggere i bisogni e di agire insieme per far crescere punti di riferimento nel territorio, attività, centri, associazioni, per rafforzare le reti di relazioni personali e quotidiane, che sono risorse fondamentali di prevenzione del disagio e di promozione del benessere.

Art. 8

L'**ARCIRAGAZZI** sostiene, in tutte le politiche per i bambini/bambine, ragazzi/ragazze e per i giovani l'adozione di una strategia, "discriminazione positiva", tendente a modificare con maggiore e specifico investimento a livello sociale, familiare e personale, le condizioni dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze e giovani che costituiscono troppo spesso la base materiale su cui si sviluppano disagio ed emarginazione.

Art. 9

L'**ARCIRAGAZZI** è costituita dalle bambine e dai bambini, dalle ragazze e dai ragazzi, dai giovani, dalle donne e dagli uomini che intendono partecipare attivamente secondo le proprie personali possibilità, ai cambiamenti che interessano il loro ambiente di vita quotidiano, la società, il mondo. L'impegno personale nell'**ARCIRAGAZZI** può esprimersi attraverso:

- un'esperienza di vita associativa caratterizzata da un progetto educativo laico, fondata sulla dimensione del gruppo, la continuità del percorso formativo e l'impegno volontario;
- azioni educative rivolte per e con i bambini-bambine e ai ragazzi-ragazze e i giovani nell'ambiente della scuola e dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero del territorio, con metodi e contenuti innovativi per contribuire all'apertura della scuola sulla vita e sulla società, per qualificare i servizi, per sostenere le famiglie, nelle varie tipologie, di fronte alle loro responsabilità educative;
- iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e dei giovani azioni di solidarietà e cooperazione internazionale;
- studi, ricerche, sperimentazioni, azioni di informazione, di formazione e di animazione per cambiare gli spazi e i tempi della vita urbana con la partecipazione dei bambini/e, dei ragazzi/e, dei giovani, degli adulti/e, dei cittadini/e in genere e di tutti i soggetti istituzionali, sociali disponibili ad un impegno in questo campo, assumendo la condizione di vita dei bambini-bambine, ragazzi-ragazze e dei giovani come indicatore e vettore della qualità della vita di tutti i cittadini.

Art. 10

L'azione educativa con i bambini/e, i ragazzi/e e con i giovani, sviluppata all'interno di un progetto associativo che li accompagni attraverso le diverse tappe della loro evoluzione, deve contemporaneamente offrire a ciascuno le possibilità di esprimersi e di agire a partire dalle sue



motivazioni e dalla propria differenza di genere e di orientamento sessuale e di fornire a tutti l'opportunità di fare una esperienza di vita democratica all'interno dell'Associazione. Gli obiettivi educativi di questa azione sono:

- lo sviluppo personale di ogni persona;
- l'apprendimento dei valori e delle regole della democrazia, l'acquisizione di una cultura del rispetto umano, della valorizzazione delle differenze, dell'incontro con quanti siano portatori di altre culture, altri costumi, altri punti di vista;
- la pratica della non-violenza, promuovendo la formazione delle decisioni secondo il metodo del consenso;
- l'interiorizzazione dei valori dell'autonomia, dell'autorganizzazione, della responsabilità personale, della solidarietà umana e sociale, attraverso una più diretta ed attiva partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita familiare, sociale e civile.

Art. 11

Le attività in cui si articola l'azione educativa verso i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, i giovani sono indirizzate a stimolare l'impegno e la creatività individuale e di gruppo in un contesto di gioco, di avventura, di esplorazione e scoperta che conducano a realizzazioni concrete.

Le attività possono essere raccolte in tre grandi categorie:

- a) quelle che permettono ad ogni bambino/a ragazzo/a e ad ogni giovane inserito nel suo gruppo di percepire, comprendere, esprimersi, assumere responsabilità, in rapporto con la natura e l'ambiente urbano che costituisce il suo contesto di vita quotidiano, attraverso la dimensione del gioco;
- b) quelle che consentono ad ogni bambino/a, ragazzo/a e ad ogni giovane, attraverso la vita del gruppo, di trovare una sua collocazione nella società in cui vive:
 - scoprendola e conoscendola progressivamente;
 - facendosi ascoltare da questa attraverso attività espressive e di comunicazione;
- c) quelle che permettono ad ogni bambino/a ragazzo/a e ad ogni giovane di cogliere gli elementi della cultura e della comunità cui appartiene ed anche i rapporti che la legano alle altre società e culture del mondo, nella prospettiva di dare un contributo alla costruzione di una società e di relazioni internazionali più giuste e più umane.

Sono inoltre attività dell'Associazione:

- a) le attività di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale della scuola;
- b) le attività di formazione per operatori dell'area sociale, sanitaria e sociosanitaria e della giustizia;
- c) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani, sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
- d) la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e ambientale;
- e) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
- f) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radio-televisiva, le attività radio amatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- g) le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- h) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, di scambi internazionali e di turismo consapevole;
- i) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case-vacanza, il tutto riservato ai propri soci e socie ai sensi della vigente legge quadro nazionale sul turismo;
- j) attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione, di informazione e di crescita civile organizzate in proprio, ma anche all'interno delle strutture scolastiche;



- k) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione, come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo;
- l) attività di ricerca e documentazione
- m) attivazione di sportelli informagiovani;
- n) la promozione e la pratica di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previsti dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea e la azione politica per la riduzione delle spese militari;
- o) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
- p) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo della economia sociale e dei soggetti no profit;
- q) la promozione della finanza etica, della educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- r) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- s) la promozione di azioni ed interventi finalizzati all'inclusione ed al sostegno comunitario dei bambini/e, ragazzi/e e giovani migranti e delle loro famiglie;
- t) il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto degli Enti del Terzo settore che aderiscono ad **ARCIRAGAZZI ETS** e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Art. 12

La pedagogia delle attività è ispirata a criteri di relativa non-direttività (tendenti semplicemente a non bloccare l'iniziativa ed a lasciare spazio alla dinamica del gruppo), dove l'educazione non dimentica mai che ha un ruolo preciso da svolgere, una responsabilità da assumere, degli obiettivi da raggiungere.

L'accento è posto sullo scambio adulto-ragazzo, l'educazione è intesa come processo comunicativo e l'azione educativa come relazione. Inoltre l'educatore non può ignorare i tempi di vita del bambino ai quali non partecipa, le influenze che vi si producono, i condizionamenti che ne derivano per la sua azione immediata.

È questa consapevolezza che gli impone, pena la inefficacia dell'azione, di operare in sintonia con le altre agenzie educative e con quanti sono responsabili dell'educazione e dello sviluppo dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze, giovani.

L'indirizzo sopra esposto orienta la ricerca e la sperimentazione pedagogica che viene condotta nel progetto associativo **ARCIRAGAZZI** verso la definizione di un metodo specifico all'azione educativa a carattere continuativo.



TITOLO II: LA FORMA ASSOCIATIVA

Art. 13

Possono aderire all'**ARCIRAGAZZI** circoli, associazioni, cittadini, gruppi di interesse che intendano contribuire al perseguimento delle finalità sopra enunciate.

L'adesione dei soggetti collettivi assume la forma del rapporto di affiliazione; l'organizzazione aderente approva lo Statuto nazionale e adotta la tessera nazionale dell'**ARCIRAGAZZI** quale tessera sociale.

L'adesione di una Associazione aderente è deliberata dall'Assemblea dei soci e socie dell'Associazione medesima; l'accettazione è deliberata dall'organismo dirigente del Comitato territoriale o, in sua assenza, dal Consiglio Nazionale di Arciragazzi ETS.

Possono aderire all'**ARCIRAGAZZI** le cooperative sotto la forma del rapporto di adesione, senza l'obbligo di approvare lo Statuto di **ARCIRAGAZZI** Nazionale e di adottarne la tessera sociale.

Art. 14

Associazioni locali e nazionali, movimenti, enti pubblici e privati, organizzazioni diverse, possono stabilire un rapporto di Convenzione con l'**ARCIRAGAZZI** allo scopo di fruire di servizi specifici prestati dall'Associazione (informazione, formazione, consulenza) oppure allo scopo di formalizzare una collaborazione stabile con l'**ARCIRAGAZZI** per lo sviluppo di iniziative e progetti di interesse comune.

Art. 15

Bambini/e, ragazzi/e, giovani ed adulti/e contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione, di regola attraverso le associazioni aderenti all'**ARCIRAGAZZI**. Le associazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di **ARCIRAGAZZI**.

La loro adesione annuale è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di **ARCIRAGAZZI**, quali: l'assenza di lucro; i principi di democrazia, laicità, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la totalità di diritti sostanziali per tutti gli associati e le associate.

Art. 16

Gli associati e le associate hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- approvare i bilanci preventivi e rendiconti delle diverse articolazioni dell'Associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo, ed essere eletti negli stessi.

Gli associati e le associate sono tenute a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione;

La quota sociale rappresenta un versamento periodico a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 17

Salvo diritto di recesso, la decadenza dei soci e socie, circoli o associazioni aderenti avviene:

- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale o del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.



TITOLO III: IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 18

ARCIRAGAZZI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo nazionale.

Art. 19

Il sistema associativo di **ARCIRAGAZZI** si articola in tre distinti livelli, i quali sono in relazione sussidiaria fra di loro e mantengono una specifica autonomia funzionale l'uno dall'altro:

- i Circoli Territoriali, che operano su un dato territorio
- i Comitati/Coordinamenti Regionali
- il Nazionale Arciragazzi

Ogni livello ha specifiche funzioni che in alcuni casi vengono svolte attraverso la collaborazione tra più livelli.

Art. 20

Ogni Circolo e ogni Associazione affiliata all'**ARCIRAGAZZI** conserva la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Il Circolo svolge la propria attività territoriale a livello cittadino o locale, mettendo a disposizione dei propri Soci e Socie spazi, attività e opportunità progettuali, sperimentando percorsi associativi attraverso la costruzione di Reti locali con le altre realtà associative territoriali e con le Istituzioni che devono concorrere allo sviluppo e al benessere dei bambini/e, dei/le ragazzi/e e giovani.

Tutti gli associati e associate, aderendo all'**ARCIRAGAZZI** e sottoscrivendone i Principi contenuti nel presente Statuto, riconoscono pari dignità, diritti e doveri a tutti i soci e socie nei processi decisionali e democratici, a prescindere dall'età, siano essi agiti con il metodo del consenso o attraverso voto a maggioranza.

Coerentemente con il dettato costituzionale che garantisce il Diritto di Associazione per tutti i Cittadini e in base alle norme sancite dalla CRC sul Diritto di Associazione di tutti i cittadini minori di età, i soci e socie dell'**ARCIRAGAZZI** si impegnano ad assicurare in ogni forma il diritto all'elettorato attivo e passivo dei minorenni.

Ogni Circolo e ogni Associazione affiliata si impegna quindi a garantire nei propri Statuti l'elettorato attivo e passivo di coloro che non hanno compiuto ancora diciotto anni, per i quali non possono sussistere restrizioni al votare e all'essere votati. I soci e socie adulti si impegnano a garantire, nei limiti della legislazione vigente, l'elettorato passivo dei soci e socie minorenni attraverso specifiche azioni di tutoraggio formale, laddove le norme impediscano una Responsabilità diretta di questi ultimi nella vita associativa.

L'adesione di nuovi Circoli è subordinata al rispetto del dettato del presente articolo, salvo eventuali deroghe stabilite, di concerto con il Collegio dei Garanti, dal Consiglio Nazionale dell'Associazione, il quale può stabilire un termine massimo di due anni entro il quale il nuovo Circolo dovrà modificare il proprio Statuto in coerenza con tali disposizioni. Trascorso tale termine, il mancato adeguamento dello Statuto da parte del nuovo Circolo sarà motivo di mancato rinnovo dell'adesione ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

I Circoli promuovono forme di partecipazione dei ragazzi alla vita sociale, alla definizione dei programmi, delle attività e della gestione delle stesse.

Art. 21

Il Comitato regionale si costituisce come luogo dell'iniziativa associativa in una determinata Regione.

Il Comitato regionale sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta l'Associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.



Il Comitato regionale individua il proprio rappresentante presso il Consiglio Nazionale di Arciragazzi; ha il compito di promuovere e sviluppare l'Associazione e la sua iniziativa sul territorio regionale, anche favorendo la costituzione di Circoli; laddove siano già costituiti, coordina l'iniziativa dei Circoli territoriali a livello regionale; è il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo della propria regione; in concorso con i Circoli, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche; individua specifiche azioni di advocacy e lobbying, a partire dall'implementazione delle Campagne Nazionali.

Al fine di promuovere e organizzare il movimento educativo popolare laico, il Comitato Regionale individua percorsi progettuali e organizzativi comuni con i Comitati Territoriali ARCI presenti sul territorio regionale di propria competenza.

Laddove non siano presenti Circoli territoriali in una data Regione, il Comitato Regionale viene costituito, su impulso del Nazionale, con la specifica funzione di sviluppare l'azione associativa di ARCIRAGAZZI in quella Regione.

Nelle more dell'individuazione di un referente da parte dei Circoli di una Regione, la funzione di rappresentanza in Consiglio Nazionale dei Circoli di un dato territorio può essere svolta da un rappresentante di altra Regione.

Ai fini del presente articolo, sono fatte salve le specifiche competenze dei Comitati territoriali nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 22

I circoli, i Comitati regionali devono essere dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi. Tali statuti devono recepire le norme dettate dallo statuto nazionale relativamente ai titoli I, II, III, IV, V e devono essere inviati al collegio dei garanti della struttura organizzativa sovraordinata, il quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie.

Art. 23

Le Basi Associate possono attivarsi a qualsiasi livello, locale, regionale o nazionale. Esse sono gruppi non estemporanei, ma stabili, seppur privi di una specifica forma giuridica, in cui i soci e socie dell'associazione sperimentano e danno vita alle azioni associative individuate come prioritarie dal livello associativo di riferimento. Le Basi sono caratterizzate dall'apertura verso tutti i soci e socie interessati, salvo prevedere specifici percorsi di ingresso e accompagnamento per chi decide di aderirvi sulla base del proprio interesse. Le Basi agiscono con ampia autonomia di elaborazione, programmazione, metodologia di lavoro nell'ambito del proprio livello. Ogni Base Associativa costituita ha di norma congrua rappresentanza nell'organismo direttivo del proprio livello, territoriale, regionale o nazionale.

Art. 24

Sono organismi di direzione nazionale:

- Il Congresso Nazionale;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Presidente;
- La Presidenza;

Le cariche sociali sono di norma gratuite.

Art. 25

Il Congresso si svolge di norma ogni quattro anni ed è il massimo organo dirigente dell'Associazione.

Il Congresso Nazionale è preparato attraverso i congressi territoriali, secondo le norme stabilite del Consiglio Nazionale uscente, il quale fissa anche le norme di convocazione dei Congressi regionali, sentiti i Comitati territoriali. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria dal Consiglio Nazionale con l'approvazione del 50%+1 dei suoi componenti, o su richiesta di 1/3 dei circoli e delle basi associative che rappresentino 1/5 degli iscritti.

Il Congresso Nazionale ha il compito di:

- definire e convalidare gli indirizzi generali dell'Associazione;



- decidere il programma politico ed organizzativo che dovrà essere attuato tra un Congresso e l'altro;
- approvare lo statuto dell'Associazione e le proposte di modifica dello stesso;
- fissare i criteri di composizione del Consiglio Nazionale;
- eleggere il Consiglio Nazionale e gli Organi di Garanzia e Controllo.

Art. 26

Il Consiglio Nazionale, nelle sue diverse e specifiche funzioni, ha il compito di coordinare e sintetizzare l'azione politica nazionale. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuove lo sviluppo e il consolidamento della Associazione nel territorio attraverso il coordinamento dell'azione dei livelli regionali, riferendosi al principio di sussidiarietà. Rappresenta l'**ARCIRAGAZZI** nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali e internazionali.

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza di **ARCIRAGAZZI** tra un congresso e l'altro.

È eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.

La composizione del CN deve garantire:

1. le rappresentanze dei livelli associativi regionali (salvaguardando anche le realtà associative dove questi non siano attivi e operando in tal modo per attivarli) accogliendo un delegato per ciascuna Regione;
2. le competenze necessarie a sviluppare le linee politiche programmatiche definite dal congresso, con particolare cura alla rappresentanza delle Basi associative di livello nazionale.

Esso ha il compito di:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente e i Vicepresidenti che costituiscono la Presidenza dell'Associazione (la cui composizione e compiti sono indicati nell'art. 29)
- b) verificare l'operato della Presidenza nell'attuazione delle decisioni congressuali;
- c) convocare il Congresso Nazionale e le Assemblee Nazionali dei Circoli e delle Basi;
- d) discutere ed approvare il bilancio e il rendiconto;
- e) deliberare in ordine all'adesione all'**ARCIRAGAZZI** di Enti ed Associazioni e network nazionali e internazionali alla stipulazione di Convenzioni di rilevanza nazionale;
- f) approvare il programma annuale, il piano di lavoro e la campagna annuale dell'Associazione;
- g) verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati regionali (oltre che dei Comitati territoriali costituiti nelle Province autonome di Trento e Bolzano);
- h) deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di strutture regionali e territoriali;
- i) intervenire sugli opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge;
- j) discutere e approvare il piano di tesseramento sociale annuale.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di invitare alle proprie riunioni soci e socie che esprimano specifiche competenze, progettualità su cui investire o che rappresentino contesti territoriali altrimenti non rappresentati al proprio interno.

Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente Nazionale. In questo caso il Consiglio Nazionale convoca il Congresso Nazionale Straordinario che dovrà svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti.

Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, ad ulteriore surroga; fermi restando i criteri di nomina di cui agli art. 30; 31;32

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti; i componenti del Consiglio Nazionale decadono dal loro incarico dopo tre assenze ingiustificate dai lavori del Consiglio.



Art. 27

Il Presidente Nazionale dell'**ARCIRAGAZZI** convoca gli Organismi dirigenti e ne garantisce il regolare funzionamento, cura in particolare i rapporti con altre associazioni nell'ambito nazionale ed internazionale.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione.

In tale veste può contrarre obbligazioni in nome e per conto della stessa. Tali facoltà possono essere delegate in tutto o in parte ad altra persona all'uopo designata.

Il Presidente adotta, in via d'urgenza e salvo successiva ratifica, tutti quei provvedimenti ed iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico e organizzativo. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale, la Presidenza.

È facoltà del Presidente Nazionale invitare i Presidenti dei circoli o dei Comitati almeno nella fase di elaborazione del documento di previsione economico – programmatico e della campagna di tesseramento. Il Presidente Nazionale (come il Vicepresidente ed il Tesoriere) non può ricoprire l'incarico per più di 2 mandati congressuali consecutivi.

In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, anche ai sensi dell'art. 28, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 28

La Presidenza, composta dal Presidente e dai Vicepresidenti (di cui uno con funzione di indirizzo politico-economico il quale non può svolgere più di due mandati consecutivi con tale ruolo) e dai componenti aggiunti definiti in sede di Congresso, ha il compito di attuare la strategia associativa. In particolare essa:

- a) assicura il governo dell'Associazione, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa e attuando i piani di lavoro definiti dal Consiglio Nazionale e attuativi delle deliberazioni congressuali, individuando al suo interno i ruoli e le funzioni che realizzino al meglio tale dettato;
- b) supporta e implementa l'attuazione dei piani di lavoro definiti dal Consiglio Nazionale
- c) istruisce in base agli indirizzi del Consiglio Nazionale i provvedimenti necessari per dare attuazione al piano di lavoro ed al programma congressuale;
- d) interviene sull'andamento della gestione del Bilancio;
- e) presenta al Consiglio nazionale la proposta di documento economico di previsione e il rendiconto economico finanziario, con una relazione illustrativa;
- f) elabora l'organigramma e definisce i gruppi tecnici di lavoro proponendoli per l'approvazione al Consiglio Nazionale.

La Presidenza è convocata dal Presidente secondo un calendario definito al proprio interno e con ordini del giorno di norma definiti nella riunione precedente per la successiva.

Alla Presidenza sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in particolare di:

- obbligare cambiariamente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.

La Presidenza informerà degli atti più rilevanti il Consiglio nazionale alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.



Art.29

Tre sono di norma gli appuntamenti nazionali annuali dell'Arciragazzi:

1) L'Assemblea Nazionale dei Circoli e delle Basi, organismo di indirizzo programmatico dell'associazione, è costituita dai rappresentanti di tutte le realtà associative aderenti all'**ARCIRAGAZZI** ha il compito di:

- verificare l'attuazione del programma politico ed organizzativo deciso dal Congresso e annualmente messo in atto, formulando indicazioni al Consiglio Nazionale incaricato di attuarlo;
- discutere ed approvare le azioni connesse alle campagne nazionali (interne ed esterne al corpo sociale dell'**ARCIRAGAZZI**) destinate a caratterizzare i programmi di attività delle basi associative;
- discutere e definire in tutti i suoi aspetti organizzativi, educativi e pedagogici, la realizzazione del progetto associativo **ARCIRAGAZZI** delle basi associative attive ad ogni livello dell'Associazione;
- identificare e realizzare percorsi formativi su tematiche comuni da proporre alle basi associative e/o da sviluppare tramite esse.

Le Assemblee Nazionali dei Circoli e delle Basi vengono convocate dal Presidente, su mandato del Consiglio Nazionale.

2) L'evento formativo nazionale, rivolto a tutti i Circoli Arciragazzi e ai soggetti aderenti o convenzionati, nel corso del quale vengono svolte attività formative sulle principali aree tematiche di competenza dell'Associazione.

3) Il Campo Nazionale Arciragazzi, luogo di incontro di bambini/e, ragazzi/e, giovani e adulti/e che sviluppano le tematiche associative in un momento di socializzazione e scambio nazionale

TITOLO IV: GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

Art. 30

Gli organi di Garanzia, eletti dal Congresso Nazionale, sono: il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Garanti.

Art. 31

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la legittimità delle operazioni e la loro corrispondenza ai deliberati degli organismi.

È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci e socie non membri di organismi dirigenti di pari livello.

Elegge al suo interno un Presidente, che è invitato permanente al Consiglio Nazionale.

Art. 32

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Ha il compito di:

- verificare la coerenza degli statuti delle associazioni che chiedono di aderire all'**ARCIRAGAZZI** e di istruire il parere per il Consiglio Nazionale;
- istruire, discutere e decidere sui ricorsi presentati dai soci e socie e dalle basi contro presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- dirimere le controversie ed i conflitti tra le basi associative e gli organismi dirigenti territoriali e tra questi e gli organismi nazionali.

È composto da tre soci e socie che non siano membri di alcun organismo dirigente dell'**ARCIRAGAZZI** (o anche non soci) che operino nel campo del diritto.



TITOLO V: LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

Art. 33

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di **ARCIRAGAZZI** sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci e socie; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità; la garanzia di un livello minimo di informazione e consultazione ai soci e socie di ogni età e, laddove le competenze lo permettano, la garanzia alla piena partecipazione alla vita associativa.

Art. 34

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono assunte con il metodo del consenso oppure valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei bilanci e dei rendiconti;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari.

Art. 35

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene a norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 36

Ogni organismo nazionale deve provvedere, entro quattro mesi dall'insediamento pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.

Art. 37

In caso di gravissime violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale, il Presidente nazionale, su proposta del collegio nazionale dei garanti, e solo in presenza dei requisiti d'urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.

Tale decisione, comunque, deve essere ratificata con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.

TITOLO VI: PATRIMONIO, RISORSE, ORGANIZZAZIONE

Art. 38

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote sociali di adesione annuale, dalle quote della tessera sociale, dalle entrate relative ai servizi resi e da oblazioni, da lasciti, nonché da contributi di Enti pubblici e privati e da ogni altro provento dalle leggi vigenti. Durante la vita dell'associazione i proventi delle attività, non possono, in nessuno caso, essere divise fra gli associati e associate neppure in forme indirette.

Art. 39

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Arciragazzi e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio deve essere approvato e presentato entro 120 giorni dalla sua chiusura ai vari livelli dell'Associazione.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.



Art. 40

La Presidenza stabilisce le modalità di comunicazione e pubblicazione del Bilancio di esercizio ai non associati e associate, su indicazione del Consiglio Nazionale e nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa degli Enti di Terzo Settore, così come previsto dal D. Lgs. 117/17.

Art. 41

L'Associazione si dota di un regolamento amministrativo.

Art. 42

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43

Lo scioglimento di **ARCIRAGAZZI** può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato; in tal caso il patrimonio dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni nazionali senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle di **ARCIRAGAZZI** e, comunque, di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D. Lgs. 460/97.

Art. 44

ARCIRAGAZZI aderisce alla Federazione ARCI contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti i soci individuali e collettivi di **ARCIRAGAZZI** aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi. In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti ad **ARCIRAGAZZI** beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso alla Federazione ARCI dal ministero degli interni con Decreto del 02/08/67.

Art. 45

Al fine della composizione del Consiglio Nazionale, qualora le condizioni contingenti non ne consentano la immediata applicazione, gli organismi dirigenti nazionali sono impegnati al raggiungimento dell'obiettivo previsto, anche attraverso gli strumenti della cooptazione e della sostituzione. Essi sono altresì impegnati a sviluppare nel corso del mandato Congressuale politiche attive che favoriscano il miglior equilibrio di genere.

Art. 46

Il presente Statuto può essere modificato o integrato esclusivamente dal Congresso Nazionale ordinario o straordinario, con la maggioranza dei suoi delegati che si esprima a favore della modifica o integrazione. Il Consiglio Nazionale dell'**ARCIRAGAZZI**, a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto, può approvare quelle sole modifiche statutarie che dovessero risultare necessarie in ottemperanza di norme imperative di legge.

Art. 47

La denominazione **ARCIRAGAZZI ETS**, così come il "Logo", rappresentato da un sole a 4 colori (rosso, verde, giallo, indaco) e sottoscritta la dicitura **ARCIRAGAZZI** sono suo patrimonio, e come tali alla stessa **ARCIRAGAZZI** ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 48

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.



Art. 49

Al termine del congresso i comitati regionali, o i circoli territoriali laddove non esista un livello regionale costituito, hanno la facoltà di modificare, i nominativi dei loro rappresentanti territoriali in consiglio nazionale (ex art.26, comma 2, punto 1), ferma restando l'immediata operatività del Consiglio Nazionale eletto dal congresso.

Art. 50

I Circoli e Associazioni già affiliate ad **ARCIRAGAZZI**, che alla data del 29 aprile 2018 prevedano limitazioni al Diritto di Elettorato attivo o passivo dei Soci o Socie minorenni, provvederanno entro due anni da tale data ad adeguare le proprie norme interne a quanto disposto dall'art. 20 del presente Statuto. Decorso tale termine, di concerto con il Collegio dei Garanti, il Consiglio Nazionale dell'Associazione provvederà a deliberare la decadenza dell'Ente dalla qualifica di affiliato/aderente ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Art. 51

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia ed ai principi generali del Diritto.